



COMANDO MILITARE ESERCITO “EMILIA ROMAGNA”

IL COMANDANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 324 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “*Codice dell'ordinamento militare*” e dell'art. 434 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*”, e loro successive modificazioni

RENDE NOTO

che dal **13 giugno 2017** sarà in pubblicazione, mediante deposito presso gli uffici comunali, il Decreto di proroga **n. 15 datato 15 febbraio 2017** corredato di elenco delle limitazioni e di mappe relative ai fogli catastali del Comune di **NOCETO (PR)**, **PER LA SERVITÙ MILITARE RELATIVA AL DEPOSITO MUNIZIONI**, finalizzati all'individuazione catastale effettiva degli immobili soggetti a servitù ed al conseguente calcolo degli indennizzi e dei contributi:

- Fogli catastali del Comune di NOCETO (PR) n. 35 – 36 – 37 – 47 – 48 – 49 – 56 – 57 – 58.

Il Decreto, con i relativi allegati, resterà in libera visione al pubblico fino al **11 agosto 2017**.

Le limitazioni in esso stabilite avranno effetto dal **11 settembre 2017** e resteranno in vigore per un periodo di cinque anni.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 324 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, rende noto che, fatta salva la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro della Difesa avverso il Decreto del Comandante Militare Esercito “Emilia Romagna”, entro i termini e secondo le modalità previsti dal D.Lgs. 24 novembre 1971, n. 1199.

In attesa che le limitazioni diventino esecutive dispone, ai sensi dell'art. 324 comma 6 del citato D.Lgs. 66/2010, la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal Decreto Impositivo.

Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni ed al reddito dei fabbricati quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito, secondo quanto stabilito dall'art. 325 del D.Lgs. n. 66/2010.

Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o dei terzi cui l'immobile sia eventualmente concesso in conduzione, diretta al Sindaco del Comune ove esistono i beni soggetti a vincolo.

La domanda, redatta secondo il modello in distribuzione presso gli uffici comunali, dovrà essere presentata agli uffici stessi ed avrà durata per tutto il quinquennio.

Bologna, 13 giugno 2017



IL COMANDANTE
Gen. B. Cesare ALIMENTI